



REPUBBLICA ITALIANA SENT.

CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

Nel Nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico delle Pensioni

nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al _____, del registro di Segreteria, proposto dalle
sig.re _____) nata l' _____

e l' _____) nata il _____

difese dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, nei confronti del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, l'INPS-Gestione ex INPDAP, avverso: 1) la determinazione n. _____ dell'INPS- Gestione ex INPDAP; 2)

il decreto del Ministero della Difesa n. _____ del _____ 3) il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. _____, reso

nell'adunanza n. _____ del _____ 3); 4) l'ulteriore parere del predetto Comitato n. _____ '13, reso nell'adunanza n. _____ 4.

Udito, alla pubblica udienza del _____ tenuta con l'assistenza del Segretario, dott. Paola Paternoster, il difensore di parte ricorrente, avv. Tartaglia; il difensore dell'INPS, avv. Cecilia De Vecchi.

Fatto

1) - Con il primo degli impugnati provvedimenti (determinazione n.

RM/ , l'INPS-Gestione ex INPDAP ha comunicato alle
odierne ricorrenti il diniego della pensione indiretta, quale vedova e figlia
del Maresciallo dell'Esercito deceduto il
Con il secondo dei predetti provvedimenti (decreto n.), il
Ministero della Difesa ha respinto la domanda in data della
sig.ra di dipendenza da causa di servizio della infermità che ha
tratto a morte il coniuge: "*Adenocarcinoma scarsamente differenziato della
giunzione esofago-gastrica, metastasi polmonare ed epatite, arresto cardio-
circolatorio*", di cui al verbale della CMO di Roma del
Con il terzo ed il quarto dei ripetuti provvedimenti (pareri n. e
n.), il *Comitato di Verifica per le Cause di Servizio* ha espresso
l'avviso che la predetta infermità non sia riconducibile al servizio militare
del maresciallo .

2) – Con l'atto introduttivo della causa, la difesa di parte ricorrente
ha argomentato per il diritto al trattamento privilegiato indiretto, previa
declaratoria della dipendenza della riferita infermità .

A tal fine, dopo aver indicato i periodi in cui il maresciallo
è stato impegnato in "*missioni internazionali di pace*" (dall'1/4
all'8/6/1999 in Macedonia ed Albania; dal 9/6 al 20/8/1999 in Kosovo; dal
18/4 al 10/7/2001 ancora in Kosovo; dal 24/7/2005 al 4/6/2006 in Iraq; dal
5/1/2009 al 19/1/2010 in Bosnia; dal 27/1 al 30/11/2011 in Afganistan), nel
corso delle quali – ha precisato – si è fatto largo uso di "munizionamento
[con] uranio impoverito", la difesa delle ricorrenti ha contestato i gravati
provvedimenti, sotto i profili della violazione:

a) degli artt. art. 24 e 97 Cost., in relazione all'art. 10-bis delle l. n.

241/1990 (v. pagg. 11-14);

- b) dell'art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, diffusamente argomentando per la dipendenza da causa di servizio della menzionata infermità (v. pagg. 15-28).

Sotto quest'ultimo aspetto, sono stati richiamati:

- il "rapporto n. _____ della dott.ssa Gatti", nel quale si "evidenzia come l'analisi [...] dei campioni biotipici prelevati dai tessuti tumorali del *de cuius* hanno [riscontrato] la presenza di una miriadi di corpi estranei di dimensione micrometrica e nano metrica";
- gli atti (nazionali ed internazionali) che attestano l'uso di munizioni con uranio impoverito, ed i relativi effetti dannosi, nelle zone delle menzionate "missioni di pace" (v. pagg. 28-42);
- la certificazione del dott. Maurizio Panella, in data _____, ed altra documentazione medica;
- numerosi "rapporti informativi, sottoscritti dai Superiori del *de cuius*" (v. pagg. 42-52);
- alcune pronunce di questa Corte (v. pagg. 55-56) e del giudice amministrativo (v. pagg. 57-60).

3) - Costituitasi con memoria depositata il _____, l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze ha chiesto l'estromissione dal giudizio del *Comitato di Verifica per le Cause di Servizio* e, nel merito, la reiezione del ricorso.

4) - Costituitosi con memoria depositata il _____ (priva degli allegati ivi richiamati), il Ministero della Difesa, dopo aver illustrato i tratti salienti della vicenda, ha fatto presente che le ricorrenti hanno già vittorio-

samente impugnato il decreto n. _____ innanzi al TAR Lazio e che av-
verso la relativa sentenza, n. _____ pende appello innanzi al Consiglio
di Stato.

In relazione a ciò, l'Amministrazione della Difesa ha chiesto la so-
spensione del presente giudizio, in attesa della definizione del cennato ap-
pello, ex art. 295 c.p.c.

5) – In data _____, la difesa delle ricorrenti ha depositato ulterio-
ri pronunce del Giudice Amministrativo, tra cui anche la sentenza del TAR
Lazio n. _____ resa sul medesimo provvedimento oggetto del presente
giudizio.

6) – Chiamata la causa all'udienza dell' _____ è stata resa sen-
tenza-ordinanza n. _____, con la quale è stata:

- a) dichiarata irrilevante la problematica sui vizi degli atti impugnati, in
quanto il giudizio della Corte dei conti investe il rapporto pensionistico e
non il relativo provvedimento;
- b) respinta l'istanza di sospensione del giudizio, ex art. 295 cpc, avanzata
dall'Amministrazione della Difesa;
- c) disposta l'estromissione del giudizio del *Comitato di Verifica per le Cau-
se di Servizio*, per carenza di autonoma legittimazione passiva;
- d) disposta una supplementare istruttoria, volta all'acquisizione del parere
del CML sulla dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità che ha
tratto a morte il Mar. _____, previa esatta diagnosi della stessa.

7) – Il predetto organo pubblico di consulenza medica, nella seduta
del _____ previa diagnosi di: "*Adenocarcinoma scarsamente differenzia-
to della giunzione esofago gastrica, metastasi polmonare ed epatite, arresto*

cardiocircolatorio", ha escluso che tale infermità possa essere rapportata al servizio militare del Mar.

8) - In data la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale contesta articolatamente il parere del CML.

9) - All'odierna, pubblica udienza, la difesa di parte ricorrente ha ulteriormente insistito per quanto di ragione.

Il Difensore dell'INPS, dal canto suo, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione.

10) - Il ricorso è fondato e come tale va accolto.

11) - Al riguardo, giova muovere dalla considerazione che, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, il parere acquisito in sede contenziosa non offre un'adeguata valutazione della vicenda pensionistica in discussione.

12) - Indubbiamente, come rilevato dal CML, la documentazione sanitaria del periodo di servizio del Mar. è praticamente inesistente, per l'affezione che ne ha causato il decesso: "*Adenocarcinoma scarsamente differenziato della giunzione esofago gastrica, metastasi polmonare ed epatite, arresto cardiocircolatorio*).

Una simile circostanza, tuttavia, nel contesto delle indicazioni offerte dalla difesa di parte ricorrente, non può - di per sé - spingere verso un collegamento esclusivo della cennata infermità con i generici fattori etiopatogenetici comuni, considerati dal menzionato organo pubblico di consulenza: "*fumo da sigarette, abuso di alcol, obesità e dieta ricca di grassi*", (v. parere in atti).

Trattasi, oltretutto, di fattori che la difesa di parte ricorrente ha evidenziato essere estranei alla vita del Mar. (v. memoria depositata il

13) – Lo stesso CML, del resto, ha individuato tra i “*fattori di rischio noti*” anche il “*riflusso*” e la “*metaplasia*” (v. ancora il relativo parere in atti).

Trattasi, con ogni evidenza, di “disturbi” (soprattutto la seconda) notoriamente influenzabili anche da situazioni di stress, che magari – e ragionevole ipotizzarlo – hanno favorito, nella vicenda in discussione, una iperproduzione di acidi gastrici.

Da questo punto di vista, nel contesto degli elementi di valutazione offerti dalla difesa di parte ricorrente, non è fuor di luogo ipotizzare l’influenza che ha avuto l’articolata, complessa e sicuramente stressante attività militare del Mar. sulla malattia che ne ha causato la morte.

Dai numerosi rapporti informativi (in atti) dei superiori del Mar.

, infatti, emerge un prestazione militare di ottimo livello, espletata con grande impegno, dedizione e generosità, in condizioni difficili ed in zone operative di grande rischio, con sicura esposizione a forme varie di inquinamento, anche di tipo ambientale, connesse anche alla esplosione di ordigni bellici, con frequenti pernotti in tenda o addirittura all’addiaccio (v. in proposito, pagg. 43-53 dell’atto introduttivo di causa, nonché i riferimenti alle dichiarazioni di servizio in atti contenuti nella memoria depositata dal difensore di parte ricorrente in data

14) – Una simile influenza causale indiretta sarebbe sufficiente a creare una forma di correlazione della malattia che ha determinato il decesso

del Mar. al servizio espletato dal medesimo, ex art. 64 del DPR n. 1092/1973.

E', però, da considerare che gli elementi offerti dalla difesa di parte ricorrente utilmente puntano ad una dipendenza diretta da causa di servizio della cennata infermità, da collegare all'uso di munizionamento bellico "all'Uranio Impoverito".

15) - E' innegabile, infatti, che la documentazione prodotta dalla predetta difesa dia adeguata dimostrazione dell'uso di un simile munizionamento nelle zone d'impiego del Mar. (v. atto introduttivo della causa e documentazione allegata allo stesso), se non altro da parte di Eserciti di nazioni diverse dall'Italia, operanti nelle zone di applicazione del stesso.

Sul piano probatorio, la concreta influenza di tale specifico fattore diretto di insorgenza della più volte menzionata infermità è attestato dall'esame bioptico della dott.ssa Gatti sui tessuti tumorali del Mar.

che ha evidenziato la presenza di "una miriadi di corpi estranei di dimensioni micrometrica e nano metrica", ed in particolare di "nano particelle di Cromo e Rame".

Trattasi, ha precisato la difesa delle ricorrenti, di quelle sostanze che "rientrano proprio tra quelle espressamente individuate e quindi tipizzate dall'art. 1078 del d.lgs. n.90/2010 [e] che determinano l'insorgenza di patologie tumorali" (v. pag. 29 e ss. dell'atto introduttivo della causa, nonché copia del predetto esame, sub ail. 9 al medesimo atto introduttivo della causa, ancora richiamato nella memoria depositata il

16) - D'altro canto, come pure ha fatto notare la più volte menzionata

ta difesa di parte ricorrente, non mancano precedenti giurisprudenziali di questa Corte che hanno già riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di affezioni analoghe a quelle che hanno determinato il decesso del Mar.

rapportandole alle prestazioni militari rese nelle stesse zone e per le medesime operazioni per le quali è stato impegnato il predetto, riscontrate con esami analoghi a quelli allegati all'atto introduttivo della causa (v., in particolare, Sez. Giur. Reg. Lazio sent. n.

17) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il ricorso in epigrafe va accolto e, per l'effetto, va riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha determinato il decesso del Maresciallo

e, conseguentemente, va dichiarato il diritto delle ricorrenti al trattamento pensionistico privilegiato indiretto, chiesto con l'atto introduttivo della causa.

18) – Sulle somme pensionistiche dovute per effetto della presente pronuncia spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo i principi affermati dalle SS.RR. con la sent. n°

19) – Liquidata le spese legali, a favore di parte ricorrente, nell'ammontare di € 1.300 (che pone carico dell'Amministrazione della Difesa), tenuto anche conto del numero delle udienze tenute per la definizione del giudizio e degli atti difensivi prodotti.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe, proposto dalle sig.re

e, per l'effetto, dichiara la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha determinato il decesso del Maresciallo

e, conseguentemente, dichiara il diritto delle predette ricorrenti al relativo trattamento pensionistico privilegiato indiretto.

Sulle somme pensionistiche dovute per effetto della presente pronuncia spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nei termini di cui in parte motiva.

Liquida in € 1.300 le spese legali, a favore di parte ricorrente, con onere a carico dell'Amministrazione della Difesa.

Così deciso in Perugia, il

Il Giudice Unico

f.to dr. Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria

Il Direttore della Segreteria

f.to Elvira Fucci

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente.

IL GIUDICE UNICO

f.to Cons. Fulvio Maria Longavita

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte ricorrente.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to Elvira Fucci